

DDL 1905 – Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

**EMENDAMENTI AL DDL 1905
APPROVATI DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO
[20 maggio 2010]**

ART. 1

1.1 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica».

1.23

FIRRARELLO, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse su base regionale e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università svantaggiate, migliorandone la qualità delle performance, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale».

1.25

POSSA

Al comma 3, sostituire le parole: «anche se» con la seguente: «ma».

1.28

CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI,

ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la parola: «programma» con le seguenti: «prevede, in armonia con le competenze delle Regioni».

1.29

PROCACCI, MARIAPIA GARAVAGLIA

Al comma 3, sostituire la parola: «concreta» con la seguente: «effettiva».

1.30 (testo 2)

ADERENTI, PITTONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a seguito anche di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta della facoltà».

1.37 (testo 2)

MARIAPIA GARAVAGLIA, BEVILACQUA, ASCIUTTI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'ANVUR per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione territoriale del Paese, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti».

ART. 2

2.2 (testo 2)

POSSA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) previsione dei seguenti organi:

1. il rettore;
2. il senato accademico;
3. il consiglio di amministrazione;
4. il collegio dei revisori dei conti;
5. il nucleo di valutazione».

2.9

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera i) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 5-septies; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;».

2.20

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;».

2.21

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;».

2.37 (testo 4)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno i 3/4 dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi 2 anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'università;».

2.57 (testo 4)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a 35 unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno 2/3 terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;».

Conseguentemente, alla lettera p), primo periodo, inserire infine le seguenti parole: «e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte».

2.71 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;».

2.74

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale e, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera i) del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 5-septies; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f);».

2.74/1 (già 2.85)

POSSA

All'emendamento 2.74, sopprimere le parole: «e al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.89 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera g), sostituire gli ultimi due periodi dalle parole: «elezione del presidente» fino a: «Presidente della Repubblica» con il seguente: «previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso».

2.92 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera g) sostituire il secondo periodo con il seguente: "non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione, e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a 3 nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 11 membri e non inferiore a 2 nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a 11"

2.112 (testo 2)

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI

BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «non statali o telematiche;» aggiungere in fine le seguenti: «di svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR».

2.118 (testo 2)

VETRELLA

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «attribuzione al direttore generale,» inserire le seguenti: «sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,».

2.129 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole "di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero; uno effettivo e uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; designazione di un componente effettivo da parte dell'università" con le seguenti "di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili

e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero;"

2.132 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «nomina dei componenti con decreto rettorale;», inserire le seguenti: «durata in carica per quattro anni;».

2.144 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca».

2.146 (testo 4)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 1».

2.154

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico», inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.155

VETRELLA

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico,» inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.156

BEVILACQUA

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.157

PITTONI

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.158

VITA, RUSCONI, MARIPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.159

IL RELATORE

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «*di altre università*», inserire la seguente: «*italiane*,».

2.161 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 2, lettera p), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza».

2.166

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «statali».

2.167

POSSA

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «statali».

2.168 (testo 2)

POSSA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «a tutti i livelli».

2.187

PROCACCI

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;»

2.188

ANNA MARIA SERAFINI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, VITA

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;».

2.199 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: «composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati» fino a: «dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente,» con le seguenti: «composto almeno dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati».

2.206

PROCACCI

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «rappresentanza» aggiungere la seguente: «elettiva».

2.211

IL RELATORE

Al comma 3, lettera f), aggiungere infine il seguente periodo: «La partecipazione all'organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c) non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.216 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.227 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l), e comma 3, lettere c) ed f), del presente articolo» con le seguenti: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed n), e al comma 3, lettere f) e g), del presente articolo».

2.245

ASCIUTTI

Al comma 5, dopo le parole: «le università», inserire le seguenti: «che ne fossero prive».

2.246

PITTONI

Al comma 5, dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «che ne fossero prive».

2.250

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

POSSA

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

2.252

GIAMBRONE, PARDI, CARLINO

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

2.261

IL RELATORE

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La partecipazione all'organo di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese».

2.270

VITALIRUSCONI

Al comma 10, sopprimere la parola: «automaticamente».

2.271

IL RELATORE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato».

2.277

PROCACCI

Al comma 12, dopo le parole: «principi di semplificazione,» inserire le seguenti: «razionale dimensionamento delle strutture,».

2.280

IL RELATORE

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «dell'ateneo» inserire le parole: «, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

ART. 3

3.5

POSSA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano».

3.8 (testo 2)

PROCACCI, VITTORIA FRANCO

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei stessi purchè indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero».

3.12 (testo 2)

POSSA

Al comma 4, sostituire le parole: «è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione» con le seguenti: «è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi». Conseguentemente alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente il predetto termine di tre mesi, il progetto di cui al comma 3 si intende approvato».

ART.4

4.31

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4 - (Fondo per l'eccellenza) – 1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il Fondo è destinato a:

erogare premi di studio;

fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito; garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1, sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con

propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

- a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
- b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
- c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
- d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
- e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate ;
- h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1.
- i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
- l) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del Fondo;
- m) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:

- a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;
- b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
- c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);
- d) i contributi di cui al comma 3, lettera g) e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per l'eccellenza".

4.31/1

MARIAPIA GARAVAGLIA, ASCIUTTI

Sostituire la rubrica dell'emendamento con la seguente: « - (Fondo per il merito) »

4.31/2 (già 4.4)

PROCACCI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.31/5 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 4, dopo le parole: «partecipazione alle prove» inserire le seguenti: «, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, ».

ART. 5

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'attuazione delle lettere a), b), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera l), c) e d) non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.7

ZANETTA, ASCIUTTI, MARIAPIA GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «periodico delle università;» aggiungere le seguenti: «la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti – quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei – dei requisiti e degli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di iscrizione, nonché le modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché la modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati».

Conseguentemente ancora, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

5.9 (testo 4)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: « lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

"Art 5-bis

(Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 250 ore in regime di tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori sono definite con regolamento d'ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri e modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.
6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11.
8. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.
9. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a sei anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.
10. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.
11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio Sanitario Nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.
12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-quater è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma

corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-quinquies.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni anche consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:
 - a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
 - b) invarianza complessiva della progressione;
 - c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.
3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
 - a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
 - b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
 - c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-quinquies

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 12. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5-sexies

(Competenza disciplinare)

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

5.12 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ex post», inserire le seguenti: «, sentita l'ANVUR,».

5.24 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «entro percentuali definite» con le seguenti: «entro intervalli definiti di percentuali ».

5.25

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «*i rapporti di consistenza*».

5.29

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR)*».

5.30 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, MARIPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: "uno o più commissari" inserire le seguenti: "ad esclusione del rettore".

5.32

VITA, RUSCONI, MARIPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al Fondo di funzionamento ordinario per le università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei»

5.34

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.101 (testo 2)

POSSA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» *aggiungere le seguenti*: «non superiore al 3 per cento».

5.102 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «meccanismi di valutazione» inserire le seguenti: «elaborati da parte dell'ANVUR».

5.108

ASCIUTTI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «*di tutti gli studenti*» con le seguenti: «*degli studenti*».

5.111

POSSA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «*anche se*» con la seguente: «*ma*».

5. 117

IL RELATORE

Al comma 4, lettera o), sostituire le parole: "successiva al loro inquadramento in ruolo" con le seguenti: "e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo."

5.0.3 (testo 3)

PITTONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del FFO elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1".

5.9 testo 4/5 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, dopo le parole: "a valutare" inserire le seguenti: "positivamente o negativamente".

5.9 testo 4/6 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole da: "l'ANVUR stabilisce" fino alla fine del comma con le seguenti: "l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6".

5.9 testo 4/8

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

All'articolo 5-bis, comma 6, sopprimere le parole "di esame di Stato".

5.9 testo 4/10 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: ", nonché compiti istituzionali e gestionali" inserire le seguenti "senza vincolo di subordinazione".

5.9 testo 4/11

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "conflitto di interesse" aggiungere le seguenti: "con l'università di appartenenza".

5.9 testo 4/13 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "sei anni" con le seguenti: "cinque anni".

5.9 testo 4/14

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: "In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza".

5.9 testo 4/18

VETRELLA, ASCIUTTI

All'articolo 5-ter, comma 3, dopo le parole "a quella della sede di provenienza" inserire le seguenti: "o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero".

5.9 testo 4/20

POSSA

All'articolo 5-ter, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: ", ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca".

5.9 testo 4/25

PROCACCI

All'articolo 5-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: "carrierae", inserire la seguente: "conseguente".

5.9 testo 4/26

POSSA

All'articolo 5-quinquies, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR".

5.9 testo 4/27

VETRELLA, ASCIUTTI

All'articolo 5-sexies, comma 1, dopo le parole: "composto esclusivamente da professori universitari" inserire le seguenti: ", in regime di tempo pieno," e dopo le parole: "da ricercatori a tempo indeterminato" inserire le seguenti: ", in regime di tempo pieno".

5.9 testo 4/29

POSSA

All'articolo 5-sexies, comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "e ad esprimere in merito parere conclusivo".

5.9 testo 4/30

PROCACCI

All'articolo 5-sexies, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "consiglio" con la seguente: "collegio".

ART. 6

6.13

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, sentiti i Ministri competenti."

6.13/1 (già 6.6)

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, ADAMO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

6.13/2 (già 6.8)

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

ART. 7

7.1 testo 2/1 (testo 2)

ASCIUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Ai settori concorsuali, in sede di prima applicazione, afferiscono almeno 50 professori di prima fascia e a regime almeno 30 professori di prima fascia".

7.1 (testo 3)

POSSA

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. In sede di prima applicazione, ai settori concorsuali afferiscono di norma 50 professori di prima fascia.

3. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale."

Conseguentemente:

a) *all'articolo 8, comma 3, lettera d), sostituire la parola: "scientifico-disciplinari" con la seguente: "concorsuali";*

b) *all'articolo 8, comma 3, lettere e), g), i) e l), e all'articolo 9, comma 2, lettera b), sostituire la parola: "scientifico-disciplinare" con la seguente: "concorsuale";*

c) *all'articolo 8, la lettera h) è sostituita dalla seguente:*

"h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno 30 professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui al comma g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;

d) *all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 12, comma 9, sostituire le parole: "per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari" con le seguenti: "anche per raggruppamenti di settori concorsuali".*

ART. 8

8.4

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ed è distinta» con le seguenti: «e richiede requisiti distinti».

8.17 (testo 4)

POSSA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte».

8.38

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla commissione nazionale di durata biennale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

8.46 (testo 2)

VITTORIA FRANCO

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: ", ovvero nel triennio" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore".

8.64

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, nè dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9».

ART. 9

9.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico). – 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN;

c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) lo statuto disciplina le ipotesi in cui il ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura di selezione rinunci alla nomina, eventualmente prevedendo la possibilità che sia formulata un'altra proposta di chiamata;

e) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere c), primo periodo, ed e) del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere c) ed e) del presente articolo.

9.1/1

POSSA

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: "funzioni superiori," inserire le seguenti: " purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori."

9.1/2

POSSA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9.1/4

POSSA

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: "decennale" con la seguente: "quindicennale".

9.1/8

PETERLINI

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

"f) possibilità per le università di accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera".

9.1/10 (testo 2)

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVIBACCI, VITTORIA FRANCO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNAMARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

ai professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 10;

agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

ai professori a contratto di cui all'articolo 11;

al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

4-ter. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi."

ART.10

10.3 (testo 2)

COLLI

Al comma 1, dopo le parole: «Le università», inserire le seguenti: «le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole "Le università" con le seguenti: "I soggetti di cui al comma 1" e al comma 9, dopo le parole: "o telematici," inserire le seguenti: "nonché con gli enti di cui al comma 1, "

10.30

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

10.31

POSSA

Sopprimere il comma 7.

10.43

IL RELATORE

Al comma 3, secondo periodo, inserire in fine le seguenti parole: ", ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso"; al terzo periodo, sostituire le parole "del contratto" con le seguenti: "dell'assegno" e dopo le parole: "dottorato di ricerca" inserire le seguenti: "con borsa".

10.44

IL RELATORE

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 4, inserire infine la seguente lettera:

"d) l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997." e sopprimere il comma 5.

Conseguentemente ancora, all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: "ai sensi dell'articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della presente legge " con le seguenti: "sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro".

ART. 11

11.12 (testo 2)

PETERLINI, PITTONI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il possesso del titolo di dottore di ricerca, del titolo di specializzazione medica ovvero dell'abilitazione e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti».

11.16 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ».

ART. 12

12.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente», inserire le seguenti: «ovvero, per i settori interessati,».

12.13

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera».

12.31

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8.» aggiungere le seguenti: «Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato, di cui all'articolo 8, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5».

12.32 (testo 2)

CALABRÒ, ASCIUTTI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: « L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

12.48

POSSA

Sopprimere il comma 9.

12.55

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 11.

ART. 13

13.3 (testo 2)

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti». Conseguentemente all'articolo 15, comma 4, lettera c), sostituire le parole "e 14" con le seguenti: ", 14 e 17".

ART. 14

14.0.21

Il Governo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Anagrafe degli studenti)

All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: ", in particolare," sono soppresse».

ART. 15

15.1/4 (già 15.3)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230."

15.1/12

ASCIUTTI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «, e, dopo la parola "universitarie" sono inserite le seguenti: "o di ricerca"; al secondo periodo, le parole: "A tali fini" fino a: "nazionale" sono soppresse; al terzo periodo le parole: "A tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "A tali fini"»

15.1/7 (testo 2)

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, SANNA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è requisito di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 12».

15.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Norme transitorie e finali). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- c) l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera l), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: "valorizzazione della figura dei ricercatori e" e, al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:

"e-bis) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 8, primo periodo".